



COMUNE DI MACELLO

PROVINCIA DI TORINO

C. A. P. 10060

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

C A P O I

LIMITI DEL REGOLAMENTO -- GENERALITA'

ART. 1

Limiti del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

ART. 2

Oggetto del servizio di Polizia Municipale

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

ART. 3

Disimpegno del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali e agenti di polizia municipale nonchè dagli Ufficiali e agenti di P.G. a norma dell'art. 221 del C.P.

ART. 4

Ordinanze del Sindaco

Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell'art. 153 del T.U. legge comunale e provinciale 4/2/1915, n° 148, sono de mandati in materia di edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, e spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 378 della legge 20/3/1865, n° 2248, al legato F, e del vigente Codice della strada (R.D. 8/12/1933, n° 1740 per la parte rimasta in vigore - e R.D. 15/6/1959, n° 393).

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimen to, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le penalità comminabili a carico degli inadempianti.

C A P O II

PASCOLO - CACCIA - PESCA

ART. 5

Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

ART. 6

Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demania- li comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorrerà avere il preventivo consenso del proprietario.

ART. 7

Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2° e 3° e 925 del codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

ART. 8

Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

Nel percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000

Oblazione in via breve di L. 50.000.

ART. 9

Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.
Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.
Oblazione in breve di L. 50.000.

ART. 10

Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinata da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000

Oblazione in via breve di L. 50.000.

C A P O III

CASE COLONICHE

ART. 11

Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali ecc., occorre la concessione del Sindaco.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi di acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Denuncia alla Autorità Giudiziaria.

ART. 12

Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia, munite di scale fisse.

I depositi di carburante, le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati.

E' vietato di lasciare giacente la spazzatura, i mucchi di letame o altre materie organiche in decomposizione in prossimità delle abitazioni.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

ART. 13

Prevenzioni antincendio

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto in materiale soggetto agli incendi.

I fienili debbono essere posti ad adeguata distanza dalle case coloniche.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

ART. 14

Depositi di esplosivi e infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18/6/1931, n° 773, e del relativo regolamento 6

maggio 1940, n° 635, ed a quelle di cui al D.M. 31/7/1934, modificato dal successivo D.L. 12/5/1937, recanti norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali e successive modificazioni ed integrazioni.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 15

Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti.

E' vietato far defluire e/o comunque far stagnare lo scolo delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza, nelle immediate vicinanze di qualsiasi corpo di fabbricati.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

ART. 16

Latrine

Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in fosse biologiche o in pozzi neri o, se si tratta di case isolate, nella concimaia.

Sono proibite le latrine nei cortili, formate di ripari mobili.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

ART. 17

Stalle

Le stalle con due o più bovini e equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità delle previsioni del R.D.L. 1/12/1930, n° 1682, modificato dalla legge 25/6/1931, n° 925 e secondo le modalità del decreto prefettizio da emanarsi in base alle leggi stesse, nonchè degli artt. 233 e seguenti del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, n° 1265 e P.R.G.C.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

ART. 18

Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile lontane da corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi

relativi sul nudo terreno saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

ART. 19

Trasporto di liquami e letame

E' vietato spargere liquami di stalla, di pozzi neri e di acque luride di qualsiasi origine, nelle giornate festive e nel pomeriggio del sabato a partire dalle ore 13,00.

E' vietato scaricare liquami di stalla, di pozzi neri nei fossi, canali o qualsiasi altro corso d'acqua.

Il trasporto di liquami di qualsiasi genere e provenienza, deve essere effettuato a mezzo di cisterne a perfetta tenuta.

In caso di perdita accidentale di letame durante il trasporto o di deposito di considerevoli quantità di letame da parte dei mezzi di trasporto in sedi stradali sia pubbliche che private, escluse le campestri, è fatto obbligo al trasportatore di provvedere all'immediata pulizia.

ART. 20

Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catenella.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

1

C A P O IV

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

ART. 21

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori o di acque consortili aventi diritto non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

Con obbligo di rimozione delle opere o piantagioni abusive o comunque non consentite.

ART. 22

Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contigui e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno, e occorrendo, più volte.

E' fatto obbligo ai medesimi di falciare le erbe cresciute sulle sponde di detti fossi o canali una prima volta entro la data del 20 giugno e una seconda volta entro la data del 31 luglio di ogni anno.

Sempre a cura e spese dei frontisti è fatto obbligo di non lasciar crescere erbe particolarmente infestanti come il romica e l'artemisia lungo i fossi e le banchine stradali, con divieto di deposito dello sfalcio e dell'estirpato sulle sedi stradali, sulle banchine e sulle sponde dei fossi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

ART. 23

Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi dai confini privati e pubblici si richiama espressamente la delibera consiliare n° 4 del 19/1/1978 che regola tutta la materia delle distanze delle piantagioni dai confini.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

Con obbligo di rimozione delle piantagioni a distanze non regolamentari.

ART. 24

Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche per usi domestici.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

ART. 25

Recisione di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

ART. 26

Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi.

E' fatto obbligo di lasciare almeno cm 50 di banchina lungo le strade asfaltate.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

Oblazione in via breve di L. 50.000 con risarcimento per eventuali danni arrecati alle sedi stradali.

ART. 27

Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare nei campi di mais sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto e di raccogliere le noci cadute naturalmente a terra.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

C A P O V

MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

ART. 28

Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi dai coloni e da chiunque altro ne sia interessante, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18/6/1931, n° 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni.
- b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18/6/1931, n° 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12/10/1933, n° 1700 e modificate con R.D. 2/12/1937, n° 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, allo Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

ART. 29

Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infezione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

ART. 30

Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno al l'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, ta**ANNULLATO**belle recanti ben visibili la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

ART. 31

Somministrazioni di anticrittogamici, antiparassitari e diserbanti

Chi somministra diserbanti, anticrittogamici ed antiparassitari sul proprio fondo, deve attendere alle opportune cautele ed eventualmente tenersi ad adeguata distanza per non danneggiare e rendere tossiche le colture in atto sui fondi limitrofi. E' fatto assoluto divie**to** di somministrare antiparassitari su piante in fioritura, ciò a pro**te**zione delle api.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

Con obbligo dei risarcimenti dei danni arrecati a terzi.

C A P O VI

MALATTIE DEL BESTIAME

ART. 32

Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8/2/1954, n° 320 e nella circolare n° 55 in data 5/6/1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

ART. 33

Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

ART. 34

Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8/2/1954, n° 320.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

Oblazione in via breve di L. 50.000

ART. 35

Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.
Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.
Oblazione in via breve di L. 50.000

ART. 36

Seppellimento di animali morti

I proprietari di animali, qualora gli stessi periscano per disgrazia o per altro motivo, sono obbligati a provvedere immediatamente al loro seppellimento con divieto assoluto di gettarli in corsi d'acqua o nei fossi.

C A P O VII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

ART. 37

Colture agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

ART. 38

Accensione di fuochi

Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 150.000.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

C A P O VIII

SANZIONI

ART. 39

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonchè dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 150.000.

Ai sensi dell'art. 107 del T.U. 3/3/1934, n° 1383 e successive modificazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore di una somma corrispondente all'oblazione contestuale stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazione per le quali l'Amministrazione comunale ha ammesso l'oblazione immediata e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perchè non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24/11/1981, n° 689.

ART. 40

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 5/2/1915 n° 138, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

ART. 41

Inesecuzione di ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della legge comunale e provinciale, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da L. 200.000 a L. 500.000. Oblazione L. 200.000.

ART. 42

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o

furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24/11/1981, n° 689, e del D.P.R. 22/7/1982, n° 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

ART. 43

Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

ART. 44

Risarcimento di danni

Nel caso che la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione di cui al precedente art. 36 alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa e lo stato di fatto che la costituisce ed all'obbligo di risarcimento dei danni arrecati.

C A P O IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 45

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regola re pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19 gennaio 1978, con la quale l'Amministrazione Comunale modificava l'art. 14 secondo comma nel modo seguente:

“Per tutte le essenze legnose, la distanza da assumere dai confini dei canali di irrigazione consortili è quella di metri 5”

Considerato che la normativa è stata introdotta a seguito dei fatti alluvionali del 1977 motivandola con la necessità di dover intervenire con mezzi meccanici a seguito di eventuali futuri fenomeni dirompenti sulla rete di canalizzazione irrigua e di scolo;

Considerato che sono rimaste le esigenze di pulizia dei canali irrigui sia per un suo miglior e più efficiente utilizzo sia per esigenze di pulizia al fine di essere pronti nella prevenzione di fenomeni alluvionali;

Ritenuto quindi variare la regolamentazione per favorire qualche piantamento lungo i canali ma lasciando lo spazio necessario per la pulizia dei canali consortili con mezzi meccanici;

Sentita la Commissione Agricoltura e Foreste con la quale è stata concordata una proposta di modifica delle distanze delle piante dai canali consortili;

Vista la relazione del Difensore Civico, Priotti Luigi, che ha partecipato alla riunione della Commissione Agricoltura e Foreste e che è stato d'accordo sulla proposta che viene portata all'approvazione del Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. Chi vuole piantare alberi di alto fusto come pioppi, querce, castani, noci comuni e quelle di noce denominate “greche”, ippocastani, frassini, ontani, platani, robinie, olmi, conifere, esclusi i cipressi di qualsiasi tipo, le tuie e le conifere cespugliose, presso il confine con terreni a normale rotazione cerealicola e foraggiera, deve osservare la distanza di m. 15 (quindici), salve formale accordo tra le parti interessate per le distanze minori. Per tutte le altre specie di piante si applicano le disposizioni di cui all'art. 892 del Codice Civile.

Per i pioppi la distanza da osservare dai confini dei canali di irrigazione consortili è quella di metri 5 (cinque).

Per tutte le essenze legnose ad eccezione di frassini, olmi, acacie, robinie, ontani, aceri, sambuchi e salici la distanza da osservare dai confini dei canali di irrigazione consortili è quella prevista dal Codice Civile con un interasse fra le piante non inferiore a metri 7; l'interasse è da applicare fino ad una distanza di m. 5 dai canali consortili.

Quando tra le proprietà private esistono spazi pubblici, come canali, strade, resta fermo il diritto del frontista a fare osservare per le piante a alto fusto la distanza di m. 15 (quindici), ivi compresa la larghezza di detti spazi pubblici dalla sua proprietà.

I pioppi dovranno essere abbattuti quando questi hanno raggiunto la circonferenza di cm. 120 misurata a cm. 150 dal suolo.

2. Di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19.01.1978

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Vice-Sindaco ;

Sentito l'intervento del Consigliere Forestiero che sottolinea come la modifica delle distanze delle piante non risolva alcuna problematica in quanto le piante stesse devono, da codice civile, essere piantate a tre metri e propone di rinviare il punto all'ordine del giorno per approfondirlo e per fare una riunione con la popolazione interessata;

Sentito il Vice-Sindaco, Scalerandi che gli dà ragione ma pone dei dubbi sul fatto che le misure del Codice Civile siano le misure minime non derogabili da un regolamento comunale, propone di chiedere un parere legale che conforti la decisione del Consiglio Comunale;

Il Consigliere Forestiero concorda;

Sentito l'Assessore Careglio che propone di deliberare la proposta presentata e comunque chiede alla minoranza di collaborare per approfondire la problematica;

Il Sindaco propone che la maggioranza e la minoranza chiedano un parere legale;

Il Vice-Sindaco Scalerandi dichiara che un'assemblea pubblica rischia di porre in evidenza tanti casi personali, mentre ritiene che la consultazione della Commissione Agricoltura è più opportuna;

Il Consigliere Grillo chiede spiegazioni sull'applicazione del regolamento e delle sue modifiche e Scalerandi gli risponde;

L'assessore Mainero dice che sia con il regolamento comunale di Polizia Rurale sia con il codice della strada si abbattono le piante, che deve essere fatto qualcosa viste anche le denunce che sono pervenute in Municipio;

Il Consigliere Forestiero chiede il rinvio per approfondire;

Il Sindaco Bonetto propone di votare il punto all'ordine del giorno e successivamente si porteranno gli approfondimenti in Commissione Agricoltura;

Il Vice-Sindaco Scalerandi dichiara il proprio impegno e quello del Sindaco e chiede l'impegno della minoranza di trovare una proposta che salvaguardi il patrimonio boschivo non da reddito.

Con 9 voti favorevoli e 4 astenuti (Forestiero, Galetto, Grillo e Sanmartino)

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la sopracitata proposta di deliberazione
- 2) Di impegnarsi ad esaminare le proposte di modifica al Regolamento di Polizia Rurale che tendano a tutelare il patrimonio boschivo.